



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 9 del 15/02/2018

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 16.15 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Dario ARGIRO'	x
CONSIGLIERE	Marina CRISTOFARO	—
CONSIGLIERE	Angelo Salvatore BORRELLI	x
CONSIGLIERE	Mario ARCURI	x
CONSIGLIERE	Luigi DE FRANCESCO	—
CONSIGLIERE	Francesco GROSSO	x

Presenti: 5

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Avv. Giovanna DI RIENZO che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Giovanni MOLLO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta da :

- IMU (imposta municipale unica), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il regolamento per disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare del 24 giugno 2014, n. 15, modificato con successiva deliberazione del C.C. n. 15 del 22/03/2016;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2018/2020 è stato fissato, con decreto del Ministero dell'interno del 29.11.2017 al 28.02.2018;

Dato atto che:

-con Decreto del Dirigente del Dipartimento - “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N° 9752 del 05/09/2017 è stato approvato il Bando nell'ambito del POR Calabria FESR 2014-2020 - Asse 6 - Obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2 - DGR n. 225/2017 avente ad oggetto l'Integrazione Piano d'Azione “Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti con scadenza 14 dicembre 2017;

-con deliberazione del C.C. n. 40 del 29/11/2017 è stato approvato il “Regolamento per la gestione integrata dei Rifiuti urbani ed assimilati”;

-l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta n. 1 del 09/01/2018 ha approvato il “Progetto nuovo affidamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Bonifati (CS)” che prevede il raggiungimento, per l'anno 2020 della percentuale di raccolta differenziata paria al 65%;

-il citato regolamento e il progetto promuovono il compostaggio domestico e prevedono che siano attuate campagne informative e previste opportune incentivazioni affinché lo stesso avvenga in modo proficuo;

Richiamata la Circolare n. 1/df del MEF con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della TARI;

Considerato, pertanto opportuno, modificare il vigente Regolamento TARI onde disciplinare le incentivazioni per il compostaggio domestico e le tariffe per le pertinenze mediante l'introduzione dell'art. 24-ter, l'integrazione dell'art. 17 e la modifica dell'art. 18, per come segue:

Art. 24-ter. Riduzioni per compostaggio domestico.

1. Ai sensi del vigente regolamento comunale per la gestione integrata dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dal C.C. con atto n. 40 del 29/11/2017 e del progetto di affidamento del servizio di raccolta differenziata approvato con atto n. 1 del 9/01/2018 dalla Giunta Comunale, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, gli utenti residenti in zone rurali o in case unifamiliari, possono accedere ad una riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private e relative pertinenze, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico.
2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
 - a) oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
 - b) i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
 - c) il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi, corredata della documentazione relativa all'acquisto in proprio del composter o della documentazione attestante la consegna da parte dell'ente e ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
5. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento per le dichiarazioni infedeli.
6. L'Ufficio tributi provvederà a trasmettere alla ditta affidataria della gestione del servizio di raccolta differenziata l'elenco degli utenti che hanno ottenuto la concessione della riduzione per compostaggio domestico affinché presso le suddette utenze non venga effettuato il servizio di raccolta della frazione umida.
7. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche.

4. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari dichiarate dai contribuenti appartenenti alla categoria "Cantine, soffitte, legnaia, magazzino, deposito attrezzi ecc.." nel limite di n. 1 unità. In presenza di più unità dichiarate si considera pertinenza l'unità situata alla stessa via o nelle vicinanze dell'abitazione principale. All'unità individuata quale pertinenza si applica solo la quota fissa in relazione al numero degli occupanti dell'abitazione principale.

5. Le unità immobiliari dichiarate dai contribuenti appartenenti alla categoria "Cantine, soffitte, legnaia, magazzino, deposito attrezzi ecc.." sono considerate utenze non domestiche nei seguenti casi:

- se di proprietà o possedute/detenute da soggetti che non hanno nel territorio del Comune di Bonifati una unità abitativa;
- se di proprietà o possedute/detenute da soggetti che hanno nel territorio del Comune di Bonifati una abitazione abitativa per le unità eccedenti quella considerata pertinenza.

*Art. 18 –Occupanti le utenze domestiche
Soppresso il comma 4.*

Atteso che le suddette modifiche sono conformi a quanto consentito dalla normativa vigente;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile dell'Area finanziaria per la regolarità tecnica e contabile e l'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7;

PROPONE AL C.C.

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e che si devono intendere qui riportate, le modifiche al regolamento per disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare del 24 giugno 2014, n. 15, e modificato con deliberazione del C.C. n. 15 del 22/03/2016, per come segue:

Art. 24-ter. Riduzioni per compostaggio domestico

1. Ai sensi del vigente regolamento comunale per la gestione integrata dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dal C.C. con atto n. 40 del 29/11/2017 e del progetto di affidamento del servizio di raccolta differenziata approvato con atto n. 1 del 9/01/2018 dalla Giunta Comunale, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, gli utenti residenti in zone rurali o in case unifamiliari, possono accedere ad una riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private e relative pertinenze, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico.
2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
 - a) oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
 - b) i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
 - c) il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi, corredata della documentazione relativa all'acquisto in proprio del composter o della documentazione attestante la consegna da parte dell'ente e ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.

5. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento per le dichiarazioni infedeli.

6. L'Ufficio tributi provvederà a trasmettere alla ditta affidataria della gestione del servizio di raccolta differenziata l'elenco degli utenti che hanno ottenuto la concessione della riduzione per compostaggio domestico affinché presso le suddette utenze non venga effettuato il servizio di raccolta della frazione umida.

7. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia.

Art. 17 – Tariffa per le utenze domestiche

4. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari dichiarate dai contribuenti appartenenti alla categoria "Cantine, soffitte, legnaia, magazzino, deposito attrezzi ecc.." nel limite di n. 1 unità. In presenza di più unità dichiarate si considera pertinenza l'unità situata alla stessa via o nelle vicinanze dell'abitazione principale. All'unità individuata quale pertinenza si applica solo la quota fissa in relazione al numero degli occupanti dell'abitazione principale.

5. Le unità immobiliari dichiarate dai contribuenti appartenenti alla categoria "Cantine, soffitte, legnaia, magazzino, deposito attrezzi ecc.." sono considerate utenze non domestiche nei seguenti casi:

- se di proprietà o possedute/detenute da soggetti che non hanno nel territorio del Comune di Bonifati una unità abitativa;
- se di proprietà o possedute/detenute da soggetti che hanno nel territorio del Comune di Bonifati una unità abitativa per le unità eccedenti quella considerata pertinenza.

Art. 18 – Occupanti le utenze domestiche *Soppresso il comma 4.*

- 2) DI PRENDERE ATTO che la predetta modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2018;
- 3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip;
- 4) DI DELIBERARE altresì la immediata esecutività del presente provvedimento, stante l'urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO

VISTA la sopra riportata proposta formulata dal Sindaco;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, Verbale n.02 del 12.2.2018, acquisito a prot. 770 del 12.2.2018, e i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta, precisando che la modifica al regolamento in vigore si è resa necessaria in quanto il Comune ha partecipato al recente bando della Regione Calabria per il finanziamento di interventi di miglioramento del servizio di raccolta differenziata, a favore dei piccoli comuni. Ad oggi la percentuale di raccolta si assesta intorno al 47%: la ragione è da attribuirsi in gran parte alle problematiche del sovra affollamento dei mesi estivi. Nel progetto presentato dall'Ente per il finanziamento sovracomunale, sono previsti incentivi a favore di mini isole ecologiche, soprattutto a servizio dei grandi condomini, dove maggiormente si verificano difficoltà nei periodi di afflusso turistico. Sono stati introdotte inoltre agevolazioni per compostiere domestiche per lo smaltimento dell'organico.

Prende la parola il Consigliere Francesco Grosso che preliminarmente auspica, per il futuro, un coinvolgimento dei capigruppi consiliari nell'esame di proposte come questa all'ordine del giorno. Il Consigliere si dichiara in linea di massima favorevole all'introduzione di riduzioni per il compostaggio domestico, precisando però che sarebbe stata necessaria una maggiore

determinatezza nella individuazione delle nozione di "zone rurali", non specificate nel regolamento.

Il Sindaco interviene, precisando che le "zone rurali", con riferimento alle quali si applica la riduzione, sono individuate nel regolamento originario e comunque negli strumenti urbanistici. Il Consigliere Francesco Grosso prende la parola, esaminando la modifica arrecata all'art.17 del regolamento, riguardante l'applicazione del tributo alle pertinenze, per come disciplinata dalla recente circolare Mef. In particolare il Consigliere chiede di sapere come si regolerà l'Ente per il pregresso. Il Sindaco in autorizza quindi l'intervento della Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maria Assunta Midaglia, la quale precisa che l'Ente per il pregresso non ha adottato determinazioni, in attesa che il Ministero fornisca indicazioni univoche. La Responsabile riferisce che le istanze di rimborso sono in numero estremamente esiguo, nell'ordine di quattro unità. Il Consigliere Francesco Grosso ritiene che l'applicazione della sola quota fissa del tributo, prevista dal regolamento comunale con riferimento ad una sola pertinenza per ogni unità immobiliare, dovrebbe essere estesa a tutte le pertinenze afferenti ad un medesimo immobile, in conformità alla ratio della circolare Ministeriale, che è quella di escludere tali unità accessorie, in quanto non produttive di rifiuti. Il Consigliere Francesco Grosso richiede che siano riportati a verbale i motivi del suo voto, puntualizzando di essere favorevole alle riduzioni a favore di chi attua il compostaggio domestico; con riferimento invece all'applicazione della sola quota fissa per le pertinenze, il Consigliere Grosso dichiara che, in conformità alla ratio della circolare Ministeriale, avrebbero dovuto rientrare nell'ambito applicativo della riduzione in esame tutte le pertinenze afferenti ad una abitazione principale, anche se in numero superiore a una, contrariamente da quanto previsto nella modifica regolamentare all'ordine del giorno.

Terminata la discussione, con la seguente votazione dei presenti espressa nelle forme di legge:

FAVOREVOLI 4

CONTRARI 0

ASTENUTI 1 (consigliere Francesco Grosso)

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

DELIBERA altresì con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati, l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lvo 18 agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere:

FAVOREVOLI 4

CONTRARI 0

ASTENUTI 1 (consigliere Francesco Grosso)



COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza
Tel.0982/93338-39-Fax 0982/93392
Cod. Fisc. 00390090785

ALLEGATO alla Deliberazione di C.C. - N. 8 del 15.2.2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE

PARERE ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000

A) Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile.

Bonifati li 08/02/2018



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
d.ssa Maria A. Midaglia



COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 02/2018 Data: 12/02/2018	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE
--	--

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di Febbraio, l'organo di revisione economico finanziaria esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la modifica del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;

Richiamato l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare:

- i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;
- i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con il quale si prevede:

- 1) **L'introduzione dell'Art. 24-ter** inerente la disciplina e l'incentivazione per il compostaggio domestico.

"Gli utenti residenti in zone rurali o in case unifamiliari, possono accedere ad una riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private e relative pertinenze, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico".

L'applicazione della riduzione tariffaria verrà applicata a seguito di presentazione di apposita richiesta. Il Comune entro sei mesi dalla richiesta effettuerà le opportune verifiche.

2) **L'integrazione dell'Art. 17** riguardante la tariffa per le utenze domestiche.

"All'unità pertinenziale dichiarata dal contribuente si applica solo la quota fissa in relazione al numero degli occupanti dell'abitazione principale".

3) **Modifica dell'art. 18, viene soppresso il comma 4.**

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la modifica del regolamento di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. *Giovanna DI RIENZO*)



f.to IL SINDACO
(*Antonio Giovanni MOLLO*)

La presente deliberazione stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune giorno 23 FEB. 2018 (Albo n: _____) e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Bonifati, Li

23 FEB. 2018



f.to IL RESP. DELL'ALBO PRETORIO
(*Mario RUGIERO*)

La suestesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
- È divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);

Bonifati, Li

23 FEB. 2018



f.to IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(*Carmela GIARDINO*)

Per copia conforme all'originale
Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO